

ALLEGATO 1 - MODIFICHE ALLA DGR 967/2015

1. **Modifiche all'Allegato "Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici"**

1.1 All'art. 5 comma 4 dopo le parole "Nel caso di edifici di nuova costruzione" sono aggiunte le parole "o di ristrutturazione importante di primo livello"

omissione nella precedente versione rispetto alla normativa nazionale

1.2 All'art. 5 comma 5 dopo le parole "Delle medesime condizioni previste al comma 4 beneficiano gli interventi di riqualificazione energetica" sono aggiunte le parole "o di ristrutturazione importante di secondo livello"

omissione nella precedente versione rispetto alla normativa nazionale

1.3 All'art. 5 comma 6 dopo le parole "nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto" sono aggiunte le parole "e nel caso di intervento di isolamento dall'interno"

chiarimento tecnico già fornito come risposta a numerosi quesiti specifici (coerente con FAQ ministeriali)

1.4 All'art. 7 comma 1 dopo la parola "rispettati" sono aggiunte le parole "i requisiti previsti al punto B.8 dell'Allegato 2." ed è eliminato il testo delle lettere a) e b).

rende più chiaro il testo ed evita ridondanze, i requisiti erano già specificati (come tutti gli altri) in Allegato 2

1.7 All'art. 7 dopo il comma 1 è aggiunto il comma 2 con il seguente testo "Gli edifici di nuova realizzazione devono possedere le caratteristiche di cui al comma 1 entro il termine del 1° gennaio 2017 per gli edifici occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, ed entro il termine del 1° gennaio 2019 per tutti gli altri edifici."

rende più chiaro il testo e riporta le scadenze già previste nella LR 26/2004 e s.m.

2. **Modifiche all'Allegato 1 "Definizioni e Termini" dell'Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici**

2.1 La definizione di "rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento" è sostituita dalla seguente: "rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento (o teleraffreddamento): infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffrescamento (o raffreddamento) di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;"

modifica derivante dall'approvazione del D.Lgs. 141/2016 di modifica del D.Lgs. 102/2014 (che riportava la precedente definizione)

2.2 La definizione di "superficie utile energetica" è sostituita dalla seguente "superficie utile energetica o climatizzata: ai fini della determinazione degli indici di prestazione energetica, si intende la superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione invernale e/o estiva ove l'altezza sia non minore di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell'unità immobiliare, tale superficie è la superficie di riferimento da utilizzarsi al denominatore di tutti gli indici di prestazione energetica di tutti i servizi."

chiarimento tecnico già fornito come risposta a numerosi quesiti specifici (coerente con FAQ ministeriali)

3. **Modifiche all'Allegato 2 "Requisiti minimi di prestazione energetica" dell'Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici**

3.1 Al punto B.7.1 "Apporto di energia termica da fonti energetiche rinnovabili", al comma 5 lettera b) prima delle parole "con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione ..." sono aggiunte le parole "ad eccezione degli interventi per i quali occorre rispettare i requisiti di cui al requisito B.8,"

esclude la possibilità dell'alternativa alle FER con installazione di micro-cogeneratori (tipica della normativa regionale) nel caso degli "edifici ad energia quasi zero", coerentemente alle disposizioni nazionali. La possibilità rimane per gli edifici soggetti a ristrutturazioni rilevanti che non hanno l'obbligo di raggiungere le caratteristiche di NZEB

~~3.1 Al punto B.7.1 "Apporto di energia termica da fonti energetiche rinnovabili", il testo della lettera b) del comma 5 è sostituito dal seguente "b) ad eccezione degli interventi per i quali occorre rispettare i requisiti di cui al requisito B.8, con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione ad alto rendimento e in grado di produrre energia termica a copertura di quote equivalenti dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, aventi caratteristiche conformi a quanto specificato in B.7.4."~~

refuso: è uguale al precedente

3.2 Al punto B.8 "Requisiti degli edifici ad energia quasi zero" al comma 1 lett. b) il riferimento al punto B.7 è sostituito con il riferimento al punto B.7.1 comma 2 lett. b)

errore della precedente versione rispetto alla normativa nazionale

3.3 Al punto D.1.2 "Trasmittanza termica dei componenti edilizi: chiusure opache orizzontali o inclinate superiori" al comma 1 prima delle parole "Il valore della trasmittanza termica ..." sono aggiunte le parole " Ad eccezione della categoria E.8,"

errore della precedente versione rispetto alla normativa nazionale

3.4 Al punto D.1.6 "Condizioni particolari" al comma 2 la parola "moltiplicata" è sostituita dalla parole "divisa"

errore della precedente versione rispetto alla normativa nazionale

3.5 Al punto D.3 "Integrazione FER" al comma 1 dopo le parole " per la produzione di acqua calda sanitaria" è aggiunta la frase "salvo che l'installazione dei necessari sistemi tecnici risulti non praticabile o non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459: in tali casi, sono prese in considerazione soluzioni alternative efficienti in termini di costi. Tali valutazioni devono essere espresse dal progettista nella relazione tecnica di cui all'art. 8 comma 2 dell'Atto"

essendo una previsione tipica della normativa regionale (non presente in quella nazionale) oltre ai casi di deroga già previsti viene introdotta la generica possibilità di deroga in casi specifici (già riscontrati – cfr. Comune di Ravenna Villaggio San Giuseppe) a fronte di condizioni di non praticabilità, espressa nelle forme già previste per altri requisiti sia dalla normativa regionale che da quella nazionale

3.6 Al punto D.5.1 "Requisiti degli impianti termici di climatizzazione invernale" al comma 1 lett. a) il riferimento al punto B.2.b.2. è sostituito con il riferimento al punto B.2.2.2

errore di rimando interno della precedente versione

3.7 Al punto D.6 "adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione" al comma 1 lett. c) le parole "dalla norma UNI EN 834" sono sostituite dalle parole "dalle norme tecniche vigenti "

modifica derivante dall'approvazione del D.Lgs. 141/2016 di modifica del D.Lgs. 102/2014 (che riportava il richiamo alla norma tecnica UNI)

3. Al punto D.6 "adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione" al comma 1 lett. d) al testo esistente sono aggiunte le frasi "Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o negli edifici polifunzionali che alla data del 1° ottobre 2015 risultino già dotati dei dispositivi di cui ai precedenti punti b) e c), ove si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese."

modifica derivante dall'approvazione del D.Lgs. 141/2016 di modifica del D.Lgs. 102/2014 (che non

prevedeva tale possibilità)